

DETERMINAZIONE DSAI/39/2017/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL). EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 19 settembre 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 giugno 2011, n. 23 (di seguito: DCO 23/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 193/11, recante Modifiche al TIVG "relativamente all'elemento a copertura dei costi di trasporto e altri costi (*QTCA_i*) dei gas diversi da gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/2011);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i., sostituito dall'Allegato A alla

- deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria" e s.m.i. (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 314/2014/R/gas, recante "Aggiornamento, per il mese di luglio 2014, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima. Modifiche al TIVG" (di seguito: deliberazione 314/2014/R/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 330/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 330/2016/E/gas);
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, VIS 86/10 (di seguito: deliberazione VIS 86/10);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
 - l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (di seguito: GPL) sono oggetto di regolazione per le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna, dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia (articolo 22 del TIVG e articolo 64, comma 3, della RTDG 2014-2019);
- le predette condizioni economiche di fornitura si articolano in alcune componenti unitarie, tra cui quella relativa all'approvvigionamento (articolo 22, comma 1, lett. a) del TIVG);
- l'articolo 23 del TIVG stabilisce che la componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:
 - QEPROMC a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima;
 - ACC imposta determinata ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale (accise);

- QTCA_i a copertura dei costi di trasporto e altri costi dell'i-esimo ambito, essendo detto elemento differenziato per ciascun ambito gas diversi (articolo 23, comma 7, del TIVG) ovvero per ambito tariffario formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice (articolo 1 della RTDG 2014-2019);
- ad esito del DCO 23/11 – nel quale l'Autorità aveva proposto di determinare il nuovo livello iniziale dell'elemento QTCA_i come differenza tra il valore relativo al mese di gennaio 2011 della componente materia prima di ciascun ambito tariffario derivante dalle fatture di acquisto (CMP_i) e i valori dell'elemento QEPROPMC, al netto dell'imposta in vigore alla stessa data – e dell'analisi dei dati inviati dagli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale nell'ambito della raccolta dati dell'Autorità del 18 ottobre 2011, con deliberazione ARG/gas 193/11, in vigore dal 1 gennaio 2012, si è ritenuto *“opportuno prevedere un nuovo livello iniziale dell'elemento QTCA_i, fissato sulla base della differenza tra la componente materia prima CMP_i di ciascun ambito tariffario, così come risultante dalle fatture di approvvigionamento relative al mese di gennaio 2011, e il valore dell'elemento QEPROPMC”*, prevedendo altresì che ai valori dell'elemento QTCA_i vigenti nell'anno 2011 venga applicato un coefficiente moltiplicativo determinato in considerazione dell'incremento medio dei valori dell'elemento QEPROPMC;
- pertanto, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del TIVG – come modificato dall'articolo 1, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 193/2011 – per l'anno 2012, il valore della quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore nell'anno precedente l'aggiornamento, cioè 2011, (QTCA_{i,t-1}) è determinato dagli esercenti la vendita moltiplicando il valore della QTCA_{i,2011}, in vigore nell'anno 2011 in ciascun ambito tariffario, per il coefficiente K pari a 1,104;
- il valore della citata componente QTCA_i è aggiornato all'inizio di ciascun anno solare dagli esercenti la vendita tenendo conto della quota a copertura dei costi di trasporto ed altri costi in vigore nell'anno precedente (QTCA_{i,t-1}) e dei tassi di variazione medi annui calcolati dall'Autorità;
- ai sensi dell'articolo 25bis del TIVG (introdotto dalla deliberazione 314/2014/R/gas), per le reti canalizzate che non siano gestite in concessione e/o non servano almeno 300 punti di riconsegna (e che, dunque, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 64, comma 3, della RTDG 2014-2019), i valori della componente relativa all'approvvigionamento (e della componente relativa alla vendita al dettaglio di GPL) sono liberamente determinati dall'esercente la vendita di gas diversi (comma 1), purché tali valori siano coerenti con i livelli delle medesime componenti stabiliti per le reti canalizzate oggetto di regolazione (comma 2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 330/2016/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di vendita di GPL – tra cui Liguigas S.p.A. (di seguito: Liguigas o società) – aventi ad oggetto la corretta applicazione delle singole componenti delle condizioni economiche di fornitura dei GPL nelle località soggette a regolazione e in quelle non soggette a regolazione;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 9-10 febbraio 2017, una verifica ispettiva presso la sede operativa della società;
- dall'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva e di quella successivamente integrata dalla società con nota del 22 febbraio 2017 (acquisita con prot. Autorità 7101), è emersa la non corretta valorizzazione da parte di Liguigas, della componente QTCA per ogni ambito tariffario per il 2011 e, di conseguenza, anche di quella relativa agli anni successivi, in violazione dell'articolo 23, comma 7, del TIVG (come modificato dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione ARG/gas 193/2011);
- in particolare, la società risulta avere attribuito alla predetta componente valori diversi da quelli dalla medesima comunicati all'Autorità nell'ambito della raccolta dati del 2011 e sulla base dei quali (unitamente ai dati inviati dalle altre imprese) è stato determinato dall'Autorità il livello iniziale della componente QTCA per ogni ambito tariffario individuando un coefficiente moltiplicativo K da applicare ai suddetti valori della QTCA comunicati;
- tale circostanza è stata ammessa dalla stessa società nella nota 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12225), inviata a seguito di richiesta di chiarimenti degli Uffici dell'Autorità (prot. 11964 del 24 marzo 2017), nella quale Liguigas ha affermato che:
 - i) il valore medio per ambito regionale della componente QTCA comunicato all'Autorità nell'ambito della raccolta dati dell'ottobre 2011 è stato determinato calcolando la media ponderata su una stima di consumo annuo da settembre 2010 ad agosto 2011;
 - ii) il valore medio della componente QTCA al mese di gennaio 2011 è stato successivamente rideterminato tenendo conto dei volumi effettivi venduti nell'anno 2011 (gennaio-dicembre 2011) ed utilizzato come valore di partenza per il 2012;
- peraltro, essendo il valore della componente QTCA nell'anno 2011 utilizzato come livello iniziale della suddetta componente per ogni ambito tariffario, gli effetti della citata violazione si sono replicati nel calcolo della medesima componente QTCA_i negli anni a seguire;
- a fronte di ciò, con nota del 5 giugno 2017 (prot. Autorità 19700) l'Autorità ha intimato a Liguigas di applicare nelle località soggette a regolazione, a partire dalla prima fatturazione utile, i valori d'ambito della componente QTCA rideterminati utilizzando come valori di partenza quelli comunicati all'Autorità nell'ambito della raccolta dati del 2011, nonché di procedere, a partire dalla

prima fatturazione utile, ai conguagli degli importi già fatturati per i consumi di competenza degli anni 2012-2017, chiedendo altresì alla società di attestare l'adempimento alle citate prescrizioni entro 90 giorni dal ricevimento della nota medesima;

- con comunicazione del 4 settembre 2017 (prot. Autorità 28438) Liquigas ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'adempimento alla predetta intimazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Liquigas;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società è in contrasto con la regolazione in materia di condizioni economiche di fornitura dei GPL;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non si riscontano circostanze rilevanti;
 - con riferimento alla *personalità dell'agente*, Liquigas è stata in precedenza sanzionata con deliberazione VIS 86/10 per violazione di obbligo informativo in relazione all'attivazione di forniture per gli ambiti tariffari riforniti a GPL;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2016, sia pari a euro 453.627.471,00;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 33.000,00.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Liquigas S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione in materia di definizione delle condizioni economiche di fornitura dei GPL e per l'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 33.000,00;
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"

- (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell’Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Liquigas S.p.A. (Partita Iva 03316690175) mediante PEC agli indirizzi liquigas@legalmail.it e liquigas.vend@actaliscertymail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 settembre 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro